



DESTINATARI: AI CLIENTI INTESTATARI DI UN PRESTITO PERSONALE STIPULATO TRA IL 05/02/2021 E IL 24/07/2021

Informativa sulla modifica delle condizioni contrattuali in caso di estinzione anticipata del prestito personale a seguito di nuove disposizioni normative (Decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021)

Informiamo la Gentile Clientela che, a seguito della nuova formulazione **dell'art.125-sexies del Testo Unico Bancario entrato in vigore in data 25/7/2021**, solo coloro che hanno stipulato un prestito personale a partire dalla medesima data, **in caso di estinzione anticipata**, hanno diritto ad una riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito (ad esclusione delle imposte), compresi i costi iniziali non continuativi (c.d. up front) quali, ad esempio, i costi di istruttoria e i compensi per gli intermediari del credito, percepiti dalla Banca all'atto della conclusione del contratto¹, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Per i clienti che hanno stipulato un prestito personale **prima del 25/7/2021** continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Da ciò ne deriva che gli oneri oggetto di restituzione, dovuti per la vita residua del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring), quali, ad esempio, gli interessi debitori. Pertanto, a coloro che hanno sottoscritto un contratto di Prestito Personale con il nostro Istituto di Credito erogato nell'arco di tempo specificato, nel caso di estinzione anticipata del prestito, si applicheranno le previsioni sopra dettagliate diversamente da quanto specificato nella documentazione contrattuale a suo tempo consegnata.

La Banca darà comunicazione specifica ai clienti impattati dalle modifiche.

Per ogni ulteriore chiarimento, La invitiamo a contattare l'assistenza clienti al numero +39 060.060 o a rivolgersi al suo consulente di riferimento.

Roma, 10/03/2022

¹ Quali le commissioni di istruttoria, se applicate in fase di erogazione come si può evincere nelle apposite sezioni del SECCI denominate "Costi del credito" - in corrispondenza del punto relativo al TAEG - e "Costi connessi" - in corrispondenza del punto "Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito". L'importo di riduzione del costo totale del credito viene calcolato applicando il criterio proporzionale al piano di ammortamento degli interessi debitori e portato direttamente in diminuzione del debito residuo da estinguere (in automatico, senza richiesta del Cliente).